

# Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR.CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 30/04/1998 n. 31

## Oggetto:

IVA - Modalita' di determinazione della base imponibile per prestazioni rese da mandatari senza rappresentanza - Quesito.

## Sintesi:

Con la presente si forniscono chiarimenti in ordine alle modalita' di determinazione della base imponibile ai fini IVA per prestazioni rese da mandatari senza rappresentanza.

## Testo:

Codesta Direzione regionale con la nota sopradistinta ha fatto presente che il Comando tenenza della Guardia di finanza di ..... ha elevato, in data 2 giugno 1997, processo verbale di constatazione a carico del ..... - Consorzio autotrasportatori ....., non avendo il medesimo assoggettato ad IVA taluni contributi ricevuti dai consorziati quali corrispettivi di prestazioni di servizi.

In particolare e' stato fatto presente che il ..... e' una societa' costituita fra imprese artigiane esercenti l'attivita' di autotrasporto merci, movimento terra, ecc. nei confronti delle quali agisce con mandato senza rappresentanza, acquisendo commesse in nome proprio e per conto delle imprese stesse.

E' stato rilevato che il ..... emette fattura per le prestazioni rese direttamente nei confronti dei terzi-committenti e riceve fattura dal consorziato-associato al quale e' stata affidata l'esecuzione materiale della prestazione che, nel caso di specie, consiste in un trasporto.

Nella fattura emessa dall'associato viene indicato come imponibile lo stesso importo fatturato dal consorzio al terzo-committente, "diminuito di una percentuale", la cui misura e' annualmente determinata dall'assemblea consortile e denominata, in fattura, impropriamente "sconto". Tale importo a parere del ..... costituisce il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato.

I verbalizzanti, e sulla stessa linea codesta Direzione, hanno, invece, sostenuto che l'importo impropriamente denominato "sconto" rappresenta il corrispettivo della controprestazione che i consorziati debbono al consorzio per i servizi ricevuti. Pertanto, il consorziato-associato avrebbe dovuto procedere a fatturare l'intero importo della prestazione resa e ricevere dal consorzio fattura per il compenso allo stesso dovuto per i servizi inerenti l'attivita' di mandato. Tale assunto trova fondamento nella circostanza che nel caso di specie, come sostenuto dai verbalizzanti, resta inapplicabile la disposizione di cui alla seconda parte della lettera b), del comma 2, dell'articolo 13, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, attesa la gratuita' del contratto di mandato (art. 7 atto costitutivo del consorzio).

Al riguardo la Scrivente ritiene condivisibili le conclusioni cui sono pervenuti i verbalizzanti, circa la natura di corrispettivo dell'importo trattenuto dal consorzio-mandatario. In effetti esso costituisce la provvigione dovuta per la remunerazione delle prestazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di mandato senza rappresentanza.

Induce a tale conclusione la circostanza che l'importo impropriamente denominato sconto costituisce un esborso ulteriore rispetto alle quote associative ed ai contributi annuali fissi ed e' correlato, per espressa previsione statutaria, all'assegnazione dei lavori alla cui esecuzione l'associato non puo' sottrarsi senza un giustificato motivo.

Infatti l'articolo 21 dello Statuto stabilisce che le spese di gestione e di funzionamento del consorzio sono coperte anche attraverso distinti "contributi e o percentuali rapportati ai servizi goduti dai soci"; ed e' proprio questa interrelazione che, unitamente alle modalita' di determinazione degli stessi, aiuta a qualificare l'ammontare in parola come

corrispettivo specifico, atteso che e' dovuto solo nel caso in cui il consorzio esplica i compiti demandatigli, giacche' nel caso in cui non v'e' alcuna assegnazione di lavoro nulla e' dovuto.

Non si condividono, invece, le motivazioni addotte dai verbalizzanti circa l'inapplicabilita' della seconda parte della lettera b), comma 2, dell'articolo 13, del citato DPR n. 633 del 1972.

Tale conclusione non puo' essere assunta solo perche' nell'atto costitutivo e' stabilita, astrattamente, la gratuita' del mandato conferito al consorzio, quando poi dall'esame dei fatti emerge che trattasi di un mandato a titolo oneroso.

Pertanto pare alla Scrivente che, nel caso esaminato, le parti abbiano correttamente operato, in quanto la provvigione corrisposta al consorzio-mandatario non deve essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto. Infatti, a norma del richiamato articolo 13 per le prestazioni di servizi rese dai mandatari senza rappresentanza "la base imponibile e' costituita dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, ad esso spettante".

Per quanto suesposto, l'Ufficio IVA cui la presente e' anche diretta, vorra' procedere, qualora non ravvisi ulteriori elementi dai quali possa trovare indicazioni atte ad avvalorare le conclusioni dei verbalizzanti, a regolare la propria azione, in via di autotutela, tenendo conto delle considerazioni svolte.